

Sentenza n. 552/2018 pubbl. il 24/09/2018

RG n. 1605/2017

Repert. n. 2091/2018 del 24/09/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in persona del giudice Dott. Arturo Picciotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1605/17 R.G.

TRA

██████████, rappresentato e difeso dall' avv. ██████████ nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trieste in ██████████

ATTORE-OPPONENTE

CONTRO

██████████ in persona del procuratore Dott.ssa ██████████ con sede in Mestre (VE) rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunto dall'Avv.to ██████████ ai fini della presente procedura, in 34100 - Trieste (TS), ██████████ presso e nello studio dell'Avv. ██████████

CONVENUTO-OPPOSTO

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 173/17 dd. 21.02.2017 avente ad oggetto pagamento di credito derivante da contratto di finanziamento.

CONCLUSIONI:

PER L'ATTORI, COME DA FOGLIO DI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI:

"In via principale:

- per i motivi esposti, previ i necessari accertamenti e declaratorie, accettare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità e/o la decadenza della pretesa del credito azionata in sede monitoria nei confronti della sig.ra ██████████ e per l'effetto, revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

Con vittoria di spese e competenze di lite, ivi compreso il rimborso forfettario del 15 % per spese generali."

PER IL CONVENUTO, COME DA FOGLIO DI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI:



"Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 173/2017 (R.G. n. 542/2017) emesso dal Tribunale di Trieste. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra [REDACTED] in qualità di garante, al pagamento, in favore [REDACTED] A., della somma di Euro 19.570,63, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa (maggiore e/o minore) somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio

In via istruttoria:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill. mo Giudice ritenesse ammissibile il disconoscimento avversario ex art. 214 c.p.c., si insiste affinché venga disposta l'istanza di verifica ex art. 216 c.p.c., così come formulata in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., da disporsi sull'originale o sulla copia del contratto per cui è causa, chiedendo che il Tribunale adito disponga apposita CTU grafologica al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute. Si indicando quali scritture di comparazione: (i) il saggio grafico dell'opponente; (ii) la lettera di assunzione (cfr. DOC. 3); (iii) il documento di identità valido della sig.ra [REDACTED] che quest'ultima dovrà esibire e consegnare al nominando CTU per consentirgli di condurre l'attività di verifica. Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre.

In ogni caso, con vittoria di spese, compenso legale, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. n. 55/2014. La deducente società dichiara, infine, di non accettare il contraddittorio su domande o eccezioni nuove che dovessero essere proposte."

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente in data 8/02/2017 (R.G. 542/2017), [REDACTED] chiedeva al Tribunale di Trieste di ingiungere a [REDACTED] e [REDACTED] di pagare in solido, il primo in qualità di debitore principale e il secondo in qualità di garante, la somma di € 19.570,63 per capitale e interessi, oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale da calcolarsi sul solo capitale di € 11.455,58, nonché spese e competenze del giudizio monitorio. Nel ricorso si specificava che il suddetto credito nasceva da un contratto di finanziamento stipulato in data 26/01/2008 dai sig.ri [REDACTED] con [REDACTED]; credito che era stato poi successivamente ceduto, a seguito di una pluralità di operazioni, a [REDACTED].



2. Il Tribunale di Trieste il 21/02/2017, accoglieva il ricorso proposto e concedeva decreto ingiuntivo n. 173/2017, che veniva regolarmente notificato da [REDACTED]
3. Con atto di citazione notificato a [REDACTED] in data 15/05/2017, [REDACTED] proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice opponente disconosceva formalmente ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le firme dalla stessa apposte, in qualità di coniuge e garante, al contratto di finanziamento sulla base del quale è stato azionato il decreto ingiuntivo opposto. La stessa richiama, a giustificazione di tale falsità, i deteriorati rapporti che, al tempo della sottoscrizione del finanziamento, la legavano al marito, debitore principale. L'attrice disconosceva altresì la conformità dell'originale del contratto di finanziamento alla copia prodotta in giudizio ex art. 2719 c.c., nulla specificando però in ordine al profilo di esso che si intendeva contestare. Infine, l'opponente eccepeva comunque l'intervenuta decadenza da parte di [REDACTED] dal diritto di pretendere l'adempimento della stessa, richiamando, a fondamento dell'eccezione, la violazione dell'art. 1957, comma 1, c.c. Secondo l'attrice, infatti, [REDACTED], non avendo proposto le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, sarebbe decaduta dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Chiedeva pertanto al Giudice adito di dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o la decadenza della pretesa del credito azionata in sede monitoria nei confronti della sig.ra [REDACTED] e per l'effetto, revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
4. Con comparsa di costituzione e risposta del 5/10/2017 si costituiva la convenuta, contestando la fondatezza del disconoscimento avversario per plurime ragioni. Innanzitutto, osservava che le modalità di pagamento prescelte al momento della sottoscrizione del finanziamento prevedevano l'addebito delle rate su un conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi; circostanza, questa, che mal si concilierebbe con la dichiarazione di estraneità dell'opponente al contratto di finanziamento e che, viceversa, sembrerebbe compatibile con il riconoscimento tacito del debito. A ciò si aggiungeva per altro che a tale contratto risultano allegati alcuni documenti personali dell'attrice, quali la copia della patente, la copia del codice fiscale, la copia della lettera di assunzione e la copia di alcune buste paghe. A detta del convenuto, la disponibilità di detti documenti costituirebbe elemento idoneo ad ingenerare nell'odierna opposta il legittimo affidamento circa l'esistenza di un'autorizzazione da parte della sig.ra [REDACTED] alla conclusione del contratto di finanziamento posto alla base del decreto ingiuntivo



opposto. Il convenuto, infine, osservava che l'opponente nulla aveva fatto prima d'ora onde evitare l'azione giudiziaria, benché la stessa avesse, mesi prima, ricevuto la comunicazione, con lettera a/r, di cessione del credito e contestuale messa in mora inviata da ██████████ SpA ad ambo i debitori in solido. Quanto al disconoscimento della conformità dell'originale del contratto di finanziamento alla copia prodotta in atti, parte opposta evidenziava la genericità dell'eccezione sollevata e, quindi, la sua inammissibilità, stante la necessità di un'indicazione puntuale dei motivi su cui si fonda la negazione di genuinità della copia. In ordine all'asserita decadenza dal diritto di pretendere l'adempimento ex art. 1957, comma 1, c.c. l'odierno convenuto considerava legittima la clausola III.8) del contratto di finanziamento - clausola debitamente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. - che introduceva una deroga alla norma codicistica di cui ci si lamenta la violazione. Rilevata, per tutti questi motivi, l'infondatezza dell'opposizione, ██████████ chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concludendo come in comparsa.

5. All'udienza del 9/10/2017 le parti insistevano nelle loro posizioni. In particolare, parte opponente persisteva nel disconoscere la sua firma apposta sul contratto di finanziamento alla base del decreto ingiuntivo opposto e negava la cointestazione del rapporto di conto corrente bancario con il debitore, mentre parte opposta insisteva sull'inammissibilità di detto disconoscimento, riservandosi, nei termini istruttori, la proposizione dell'istanza di verifica ex art. 216 c.p.c. dichiarando di volersi avvalere di detto documento. Il giudice, stimato che, agli atti, non poteva ritenersi inammissibile il disconoscimento stante l'incertezza della prova su chi e come avesse effettuato i precedenti pagamenti, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie.
6. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ██████████ formulava istanza di verifica del contratto di finanziamento alla base del decreto ingiuntivo opposto, con riserva di depositare l'originale del documento stesso all'inizio delle operazioni peritali. L'opposta riproponeva per altro i profili di inammissibilità del disconoscimento già espressi nella comparsa di costituzione e risposta, evidenziando, in particolare, la mancata contestazione da parte dell'opponente della contitolarità del conto corrente sul quale venivano addebitati RID a pagamento delle rate del debito. Nessuna memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. veniva depositata da parte dell'odierna attrice.



7. Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di assumere le prove offerte dal convenuto né di procedere ad accertamento della paternità della sottoscrizione, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 21/05/2018 assegnava termini per le conclusionali e le repliche, riservando in esito la decisione.
8. L'opposizione è destituita di fondamento ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Costante giurisprudenza di legittimità insegna che la parte la quale, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Laddove ciò avvenisse, la parte che abbia intenzione di avvalersi del documento è sollevata dal proporre istanza di verificaione (Cass. Civ. 10849/12; Cass. Civ. 18748/04). Nel caso di specie, il convenuto ha allegato una serie di comportamenti posti in essere dalla sig.ra [REDACTED] tali da far ritenere come la medesima non potesse non essere a conoscenza del contratto di finanziamento a favore dell'ex coniuge (e, di conseguenza, dalla stessa sottoscritto in qualità di garante): su di essi si dirà oltre.

Questi elementi possono valere sia sul piano sopra indicato, ossia per contestare la legittimità del disconoscimento, sia, ed *a contrario*, per fondare la prova indiziaria della effettiva sottoscrizione del documento stesso. Infatti, la disciplina del procedimento di verificaione della scrittura privata non configura la consulenza tecnica come prova esclusiva e primaria dell'autografia ma lascia il giudice, in virtù del principio del libero apprezzamento delle prove, di fare ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. Civ. 1940/81). Nel caso di specie, di conseguenza, si può ricorrere all'utilizzo della prova indiziaria, basandosi sulle circostanze menzionate da parte convenuta, come si vedrà a breve. Non può invece essere presa in considerazione, quale elemento indiziario, la cointestazione del conto corrente, che parte convenuta opposta ha introdotto, sotto forma di fatto secondario a sostegno della prova della paternità della firma del documento: a fronte della contestazione operata a verbale dal difensore dell'opponente, il convenuto doveva fornire la prova, peraltro nella sua piena disponibilità, della cointestazione stessa. Non avendolo fatto, questo elemento non può essere compreso tra gli indizi posti a fondamento dell'eccezione di disconoscimento, né il creditore ha provveduto introducendo elementi in senso contrario.

Tornando quindi agli altri elementi indiziari, essi consistono nel possesso di una serie di documenti idonei ad ottenere un finanziamento e nell'inerzia mantenuta pur a fronte dell'avviso di cessione del credito e messa in mora che controparte ha ricevuto. Al riguardo si osserva quanto segue.



Sentenza n. 552/2018 pubbl. il 24/09/2018

RG n. 1605/2017

Repert. n. 2091/2018 del 24/09/2018

In relazione alla gravità, intesa quale capacità dimostrativa o pertinenza del dato rispetto al *"thema probandum"*, ovvero come rilevante contiguità logica con il fatto ignoto, è innegabile che la produzione di copie di documenti quali il codice fiscale, la lettera d'assunzione della sig.ra Grabar e le buste paga derivanti da rapporto lavorativo, costituisca una circostanza complessivamente univoca nel senso che si trattava proprio dei documenti necessari per concludere una operazione economicamente rilevante, e nella specie per ottenere un contratto di finanziamento. È sempre in merito a tale requisito, anche la totale inerzia dell'attrice a seguito di sollecito di pagamento per il debito contratto nonché messa in mora risulta essere un comportamento anomalo da parte di chi, come l'attrice, sostiene non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento in oggetto. Sebbene fosse trascorso un lasso temporale notevole dalla contestazione e la data di stipula del contratto di finanziamento, rimane comunque incoerente che un soggetto che si dichiara estraneo a tale finanziamento non si attivi immediatamente, avendo ricevuto la richiesta del versamento di un importo di decine di migliaia di euro. A maggior ragione laddove nella richiesta sia menzionata la sua qualità di garante nei confronti dell'ex coniuge.

Circa la precisione indiziaria, consistente nella incompatibilità della circostanza indiziante con interpretazioni diverse da quelle della prova del fatto ignoto da dedurre, non si possono immaginare alternative valide. La documentazione prospettata, soprattutto quella attestante la capacità economica, non può essere inquadrata in altri ambiti se non, appunto, in contesti nei quali si richiedano determinate garanzie o sicurezze per ottenere finanziamenti. Non poteva ad esempio tale documentazione essere stata data o usata per pratiche amministrative, in quanto essa è univocamente rilevante per dimostrare le capacità economiche della persona, e sarebbe ultronea rispetto ad altri fini. Se certamente minore è la precisione indiziaria del comportamento omissivo (l'inerzia di fronte l'avviso di messa in mora), non di meno, proprio grazie alle circostanze ulteriori menzionate, essa aiuta a colorare e delineare un profilo come quello appena tracciato, tenendo in considerazione nuovamente, come il debitore originario risulti essere una persona conosciuta e non un perfetto estraneo.

Infine, con riguardo alla concordanza, la quale richiede che la verifica circa la conclusione a certezza del fatto vada saggiata simultaneamente, nel senso che è necessario procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi che presentino singolarmente una positività parziale o, almeno, potenziale di efficienza probatoria, non può che desumersi che la parte fosse non solo a conoscenza del contratto di finanziamento ma che lo abbia anche



sottoscritto in qualità di garante. Nel caso di specie, tutti gli elementi analizzati, già singolarmente sarebbero idonei potenzialmente alla ricostruzione della prova indiziaria ma, presi nel loro insieme e combinati tra loro, comportano indubbiamente la soluzione appena prospettata, non lasciando dubbi sul fatto che la parte attrice avesse conoscenza del contratto di finanziamento e avesse provveduto a sottoscriverlo.

9. Tutti questi fatti secondari posti a fondamenti della prova indiziaria, potevano essere tranquillamente contestati ma parte attrice non ha preso posizione al riguardo, non avendo neanche depositato memorie ex art. 183 c.p.c. Esclusa la contestazione della contitolarità del conto corrente, avvenuta in udienza, solo in comparsa conclusionale - ovvero in un momento successivo alla fase istruttoria e quindi irrimediabilmente tardi - parte attrice ha provveduto a prendere posizione sugli altri aspetti: ma tale strumento, come ben noto, assolve il compito di riassumere le posizioni del difensore a seguito della fase istruttoria e non quella di introdurre nuove domande o eccezioni, non potendosi superare le preclusioni dell'art. 183 c.p.c..
10. In relazione alla richiesta di disconoscimento di copia fotostatica all'originale, nuovamente, la domanda della sig. ra [REDACTED] deve essere rigettata. È pacifico che il disconoscimento della conformità all'originale non escluda il valore della fotocopia, ma determini l'onere per chi l'ha prodotto di dimostrare la conformità all'originale (Cass. Civ. 2590/09); laddove ciò non avvenisse, la parte potrebbe fornire prova dei contenuti della scrittura anche mediante mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (Cass. Civ. 7267/14).
Orbene, una volta raggiunta la prova indiziaria sulla sottoscrizione del documento, non può che ritenersi che il documento in questione esista. Il fatto che ne sia stata depositata una copia, in luogo dell'originale, non è di ostacolo alla decisione per le stesse ragioni e tale sviluppo logico rientra perfettamente tra le competenze del giudice, il quale può ricorrere anche alle presunzioni al fine di riconoscere conformità di copia fotostatica all'originale (Cass. Civ. 9439/10; Cass. Civ. 866/00).
11. Infine, a nulla vale l'affermata violazione dell'art. 1957 c.c. da parte dell'attore, essendo stata debitamente provata la sottoscrizione da parte dei diretti interessati di clausole contrattuali volte proprio ad escludere l'applicabilità della medesima (in ottemperanza agli artt. 1341 e 1342 c.c.) non comportando, di conseguenza, alcuna violazione della normativa codicistica.
12. In conclusione l'opposizione è destituita di fondamento ed il decreto ingiuntivo opposto merita integrale conferma.



Sentenza n. 552/2018 pubbl. il 24/09/2018

RG n. 1605/2017

Repert. n. 2091/2018 del 24/09/2018

13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda come riconosciuto, e dell'attività disimpegnata nella fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, nonché del fatto che l'opera prestata è comunque di ordinario pregio, e che i risultati ed i vantaggi conseguiti sono positivi.

P.Q.M

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trieste così provvede:

- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo, condannando [redacted] al pagamento, in favore di [redacted], delle spese di lite, liquidate in € 2.738,00 per compensi, € 410,70 per esborsi, oltre a I.V.A e CNAP come per legge.

Sentenza esecutiva.

Trieste, 18 settembre 2018.

Il giudice

Dott. Arturo Picciotto

